

BUONA FAMA E RISERVATEZZA IN DIRITTO CANONICO (IL CIVIS-FIDELIS E LA DISCIPLINA DELLA PRIVACY)

1. Premessa. — 2. La tutela della buona fama e della riservatezza. — 2.1) Nel diritto canonico universale. — 2.2) Nel decreto generale C.E.I. — 3. I limiti alla buona fama e alla riservatezza del fedele e del cittadino. — 4. Conclusioni.

1. *Premessa.*

Il delicato tema della tutela della riservatezza ha ricevuto negli ultimi anni un'attenzione crescente nell'ordinamento canonico e in quello civile, sia a livello normativo sia in sede giudiziale.

Alla predisposizione da parte del legislatore italiano della disciplina a tutela della riservatezza, a partire dalla legge n. 675/1996 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», è seguita ad esempio una normativa canonica, predisposta dal Consiglio episcopale della C.E.I., valida nel diritto particolare italiano della Chiesa cattolica.

Il 20 ottobre 1999 è stato così promulgato il Decreto generale n. 1285/1999 «Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza».

Il confronto fra la disciplina dello Stato italiano e della Chiesa cattolica si è svolto anche in sede giudiziale, perché — avverso il rifiuto dell'autorità ecclesiastica competente, di provvedere alla cancellazione del proprio nominativo dal registro dei battezzati — l'interessato ha investito della questione l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e il giudice italiano.

Questo procedimento è di grande interesse, perché oltre a riproporre in termini sempre attuali la questione dell'indipendenza e sovranità nel rispettivo ordine della Chiesa e dello Stato, offre l'occasione per riflettere sulla reale portata delle concorrenti discipline, le quali non sembrano dirette a tutelare le medesime situazioni giuridiche, dato che non appare perfettamente coincidente il significato

che la riservatezza e la buona fama assumono nel diritto dello Stato e in quello della Chiesa.

Il presente studio cercherà di approfondire alcuni aspetti di questa tematica, illustrando in particolar modo le divergenze e i punti di contatto in materia di buona fama e riservatezza, sia fra il diritto universale e particolare italiano della Chiesa cattolica, che fra le normative ecclesiastica e civile.

2. *La tutela della buona fama e della riservatezza:*

2.1. *Nel diritto canonico universale.*

Il can. 220 del *codex* stabilisce che «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità».

Il diritto alla buona fama vanta un'antica tradizione nel pensiero cattolico, dal momento che già San Tommaso, trattando le ingiurie verbali, considerava l'insulto o la contumelia intenzionali, quali lesioni dell'onore⁽¹⁾, e la maldicenza, lesione della fama, peccati mortali, ed anzi precisava che «fra tutti i beni temporali la fama è il più prezioso, e per la sua perdita un uomo viene impedito dal compiere molte cose buone»⁽²⁾.

Anche nel *Decretum* di Graziano la calunnia era considerata un reato che, se non provata, doveva comportare una pena per il reo⁽³⁾.

Non vi era malgrado ciò nella precedente codificazione un'enunciazione esplicita del diritto alla buona fama ed alla riservatezza, mancando una lista dei diritti ed obblighi dei fedeli, simile ai cann. 208-223 del Libro II Parte I Titolo I *De omnium christifidelium obligationibus et iuribus*, del C.I.C. '83⁽⁴⁾. Il primo di questi diritti rice-

(1) S. TOMMASO *Summa Teologica*, II-II, q. 72, a. 2 c.

(2) S. TOMMASO *Summa Teologica*, II-II, q. 73, a. 2 c.

(3) Così A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa. Le basi dei loro statuti giuridici*, Milano, 1999, p. 141, il quale riporta il *dictum* di Graziano: «Qui calumpniam illatam non probat, penam debet incurrere, quam si probasset reus utique sustineret».

(4) Ciò non significa però che nella precedente codificazione i diritti dei fedeli fossero ignoti, già il can. 87 riconosceva alla persona fisica «omnia christianorum iura et officia». R. CASTILLO LARA, *I doveri e i diritti dei christifideles*, in *Salesianum*, XLVIII, 1986, p. 307.

veva, tuttavia, una tutela di carattere penale nel can. 2355 che puniva i delitti di ingiuria e diffamazione.

Nel C.I.C. '17 non vi era nemmeno una norma posta a garanzia dell'inviolabilità della coscienza, sebbene una tutela indiretta e parziale poteva rintracciarsi nelle disposizioni sull'inviolabilità del sigillo sacramentale⁽⁵⁾.

Con il Concilio Vaticano II si è fatto un decisivo passo avanti, enunciando il diritto a difendere la propria intimità, mentre il diritto al buon nome è stato dichiarato universale ed inviolabile⁽⁶⁾.

I propositi del Concilio in tema di tutela della buona fama hanno avuto esplicitazione positiva nel can. 220 e nel can. 23 del C.C.E.O. con una formulazione pressoché identica⁽⁷⁾. Va però ricordato che il *codex* vigente non proibisce in forma assoluta che possa recarsi pregiudizio a questi diritti, ma vieta la loro illegittima lesione, con ciò si ammette la liceità dell'aggressione se consentita o richiesta dal diritto, in funzione della tutela di un interesse superiore⁽⁸⁾.

Il diritto a difendere la propria intimità è stato invece introdotto nella vigente codificazione per salvaguardare la dignità della persona, soprattutto nei casi in cui si tratti di verificare attraverso investigazioni, anche psicologiche, la *valetudo psychica* dei candidati al noviziato e agli ordini sacri⁽⁹⁾, diritto oggi tutelato ampiamente anche in varie altre situazioni⁽¹⁰⁾.

⁽⁵⁾ A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama ed alla intimità*, in R. BERTOLINO, (a cura di), *Diritto per valori ed ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, 1996, p. 375.

⁽⁶⁾ Cost. pastorale *Gaudium et spes* n. 26.

⁽⁷⁾ Il can 23 del C.C.E.O recita «Christifidelibus ius est ut bona fama qua gaudent ad omnibus in honore habeantur; quapropter nemini licet tandem illegittime laedere», il can 220 dispone «Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, illegittime laedere nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam violare».

⁽⁸⁾ A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele*, cit., p. 375. Contra V. PARLATO, *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, Torino, 1998, p. 140.

⁽⁹⁾ A. CAUTERUCCIO, *Il diritto alla buona fama ed alla intimità. Analisi e commento del can. 220*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, LXXIII, 1992, p. 579. R. CASTILLO LARA, *I doveri e i diritti dei christifideles*, cit., p. 318. Il Concilio Vaticano II in due documenti relativi alla formazione del clero e dei religiosi, rispettivamente il decreto *Optatam totius* e il decreto *Perfectae caritatis*, mostra di tenere in attenta considerazione le indicazioni che possono desumersi dai metodi e sistemi psicologici moderni, V. MARCOZZI, *Il diritto alla propria intimità nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *La civiltà cattolica*, IV, 1983, p. 574.

⁽¹⁰⁾ I canoni che in qualche modo si occupano o comunque presuppongono la

Anche nel codice attuale la buona fama riceve protezione in sede penale, ove il can. 1390 § 2 punisce i reati di calunnia e diffamazione.

Il can. 220 fa parte di quel gruppo di norme, relative agli obblighi e diritti di tutti i fedeli⁽¹¹⁾, la cui titolarità deriva all'uomo dall'incorporazione a Cristo mediante il battesimo, il quale, come afferma il can. 96 lo costituisce « persona » nella Chiesa, cioè soggetto di diritto, titolare quindi di tutti i diritti ed obblighi propri del cristiano⁽¹²⁾.

Tuttavia all'interno di questo catalogo vi sono alcuni diritti — e corrispondenti doveri — che competono all'uomo in quanto tale, quindi anche al non credente, diritti discendenti dallo stesso *ius naturale*; diritti puramente umani che spettano a qualsiasi persona, e fra questi rinveniamo il diritto alla buona fama ed alla intimità⁽¹³⁾.

La dottrina ha individuato una duplice matrice, morale o giuridica, da cui queste posizioni giuridiche discendono⁽¹⁴⁾, in presenza della nota dell'esigibilità sociale il dovere ha radice giuridica, in assenza si tratterà di un dovere morale⁽¹⁵⁾. Il dovere di non ledere la buona fama di altri e di rispettarne l'intimità, in questo senso può considerarsi un dovere giuridico.

In ogni caso le precedenti classificazioni nulla tolgono al carattere precettivo di queste norme nell'ordine ecclesiale, quand'anche rispondenti ad un'esigenza « meramente » morale. Nel diritto della

buona fama sono molti, per una compiuta elencazione A. CAUTERUCCIO, *Il diritto alla buona fama ed alla intimità*, cit., p. 63.

⁽¹¹⁾ Tali norme originano dai corrispondenti canoni che furono elaborati per la *Lex Ecclesiae Fundamentalis*. Oltrepassa però gli intenti della presente elaborazione la questione della qualificazione giuridica dei diritti e doveri enunciati nei canoni in esame, i quali nel progetto della L.E.F. erano raggruppati sotto il titolo *Christifidelium officia et iura fundamentalia*; v. per la tesi secondo la quale il trasferimento dei canoni dalla L.E.F. al C.I.C. senza usare tale qualifica vada interpretato come segno della volontà del legislatore di non voler qualificare fondamentali tali diritti, o quanto meno di non volersi pronunciare sulla loro natura, R. CASTILLO LARA, *I doveri e i diritti dei christifideles*, cit., p. 313.

⁽¹²⁾ R. CASTILLO LARA, *I doveri e i diritti dei christifideles*, cit., p. 317.

⁽¹³⁾ R. CASTILLO LARA, *I doveri e i diritti dei christifideles*, cit., p. 318, A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, cit., p. 140.

⁽¹⁴⁾ P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1984, p. 98. G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985, p. 205.

⁽¹⁵⁾ J.I. ARRIETA, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, in *Persona y Derecho*, I-1991, p. 29.

Chiesa, in vista del fine, le norme giuridiche si collocano in posizione subalterna rispetto a quelle etiche, perché proprio queste ultime sono quelle che consentono di perseguire lo scopo ultimo dell'edificazione spirituale degli *homines viatores* ⁽¹⁶⁾.

Il codice dedica molto spazio al diritto alla buona fama, qualità fondamentale per il fedele ⁽¹⁷⁾ e requisito necessario anche per l'espletamento di tutte quelle funzioni connesse ai *munera* gerarchici ⁽¹⁸⁾.

Ne discende che per l'esercizio ed il godimento dei diritti derivanti dal battesimo, (tutti funzionali alla salute delle anime, perché attraverso la loro titolarità si è posti in condizione di poter scegliere liberamente la via della salvezza ultraterrena ⁽¹⁹⁾), il fedele deve avere prima di tutto una buona fama.

In questo modo, il diritto in esame assume rilevanza non solo sul piano personale, ma anche in quello comunitario, in quanto, il suo

⁽¹⁶⁾ P. BELLINI, *Spontaneità e costrizione nell'ordinamento generale della Chiesa*, in *Saggi di storia della esperienza canonistica*, Torino, 1991, p. 326.

⁽¹⁷⁾ Uno degli esempi più rilevanti dell'importanza della buona fama per il fedele è il n. I-1 della Cost. Ap. *Divinus Perfectionis Magister*, che fonda il presupposto per l'avvio dell'istruttoria della causa di canonizzazione di un servo di Dio, proprio nella fama di santità o di martirio.

⁽¹⁸⁾ Numerosi canoni, infatti, prescrivono che per ricoprire determinati uffici (es. cancelliere, vicario giudiziale, giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo) si debba avere « integra fama », così come per ricevere l'ordine sacro il candidato deve godere di « buona stima ». Ancora, è richiesta per il parroco, la « buona considerazione » da parte dei parrocchiani, pena la legittima rimozione dalla parrocchia, A. CAUTERUCCIO, *Il diritto alla buona fama ed alla intimità*, cit., p. 63.

⁽¹⁹⁾ La libera scelta del bene, come spontanea adesione al messaggio evangelico, può considerarsi la principale espressione della libertà religiosa nella Chiesa ed a questo tema si riallaccia il recente caso, di richiesta di cancellazione del proprio nominativo dal registro dei battezzati, avanzata dall'interessato dopo aver maturato convinzioni ateistiche, invocando a tale scopo la disciplina dello Stato a difesa della privacy.

A quest'argomento, alla luce della normativa statale oltre che in tema di riservatezza anche in materia di libertà religiosa e di coscienza è dedicato il § 3 delle presenti note e la parte conclusiva delle stesse, nella quale in particolar modo si affronta il problema in chiave canonistica del rapporto fra la *salus animae* e libertà del volere. Su quest'ultimo aspetto v. l'interessante contributo di A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà ed autonomia negli enti della Chiesa*, Torino, 1999, p. 6-21, in quest'opera l'A. nel tracciare un quadro d'insieme del fenomeno associazionistico nella Chiesa, affronta appunto anche la questione, centrale per il presente scritto, della libertà dell'uomo sia nel momento dell'incorporazione alla Chiesa, sia in quello di un suo eventuale recesso.

contenuto principale, ovvero le facoltà di esigere il rispetto del proprio buon nome, della propria dignità e decoro personale, compreso il diritto alla considerazione sociale⁽²⁰⁾, giova non solo al titolare, ma anche al resto della comunità dei fedeli.

Rilievo comunitario ha, infatti, il diritto in esame ove si pensi al notevole valore educativo e pastorale dell'esempio di vita cristiana⁽²¹⁾, così come il turbamento e lo scandalo che conseguono alla divulgazione di una *infamia* possono costituire l'occasione di una caduta spirituale⁽²²⁾. Per il contenuto del diritto all'intimità valgono analoghe considerazioni: pur spettando a tutti gli uomini, nella comunità cristiana assume specifici connotati.

Se nell'ordinamento dello Stato l'intimità personale è l'istituto che forse più d'ogni altro segna il confine pubblico-privato, perché diretto a custodire la sfera interiore e personale dell'uomo, il quale deve poter godere di un «ambito esistenziale essenzialmente privato»⁽²³⁾, nel diritto canonico il dovere di rispettare l'altrui riservatezza assume l'ulteriore valenza d'essere strumentale alla *salus animae*, perché «ciascun battezzato ha lo specifico diritto a vivere il suo rapporto con Cristo senza indebite interferenze non solo dei fratelli di fede ma della stessa autorità ecclesiastica»⁽²⁴⁾.

Le indicazioni del Vaticano II in proposito sono illuminanti: la Cost. Pastorale *Gaudium et spes* al n. 16 dichiara che «la coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova da solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria»⁽²⁵⁾.

⁽²⁰⁾ A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele*, cit., p. 374-75.

⁽²¹⁾ F. BOLOGNINI, *Profili giuridici sull'opinione pubblica nell'ordinamento della Chiesa*, Milano, 1983, p. 101. L'A. illustra lo stretto legame esistente fra il godimento di una buona fama e la comunione, giacché ricorda che ove taluno venga colpito da *infamia*, ossia da cattiva reputazione dovuta ad azioni riprovevoli, si è esclusi dal ricevere ordini, benefici, ed uffici ecclesiastici, fino in alcuni casi, anche dall'Eucarestia, F. BOLOGNINI, *Profili giuridici sull'opinione pubblica nell'ordinamento della Chiesa*, cit., p. 88.

⁽²²⁾ F. BOLOGNINI, *Profili giuridici sull'opinione pubblica nell'ordinamento della Chiesa*, cit., p. 99.

⁽²³⁾ G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna, 1997, p. 43.

⁽²⁴⁾ G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., p. 43. Alcune riflessioni sul rapporto fra il diritto all'intimità e la dimensione comunitaria della vita del fedele sono svolte nel § 3 delle presenti note.

⁽²⁵⁾ La Cost. Pastorale *Gaudium et spes* figura fra le fonti del can. 220, assieme all'enciclica di Giovanni XXIII *Pacem in terris*.

In questo senso potrebbe dirsi che la previsione del diritto all'intimità, di cui al can. 220, assolve nel diritto della Chiesa alle analoghe funzioni che nello Stato sono svolte dall'art. 19 Cost., norma che nel garantire la libertà di coscienza è appunto diretta a salvaguardare la dimensione interiore e spirituale del singolo⁽²⁶⁾, (paragone che certo richiede i necessari adattamenti, dovuti alle innegabili differenze che i concetti di « coscienza » e « dimensione spirituale » assumono nei due ordinamenti⁽²⁷⁾).

In conclusione, il diritto alla buona fama sembra essere preordinato a difendere la proiezione all'esterno del proprio modo d'essere e della propria coscienza, la cui tutela immediata va invece ricondotta al diritto alla riservatezza.

2.2. *Nel decreto generale C.E.I.*

La Conferenza episcopale italiana, con il Decreto in esame ha cercato di predisporre una normativa per la Chiesa in Italia, in grado di offrire una protezione rigorosa dei beni della riservatezza e buona fama, riferibili ai fedeli, enti ecclesiastici, aggregazioni ecclesiali e alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti (art. 1), tutela dunque, espressamente non limitata alla persona del singolo fedele⁽²⁸⁾.

Sono state così disciplinate minuziosamente, tutte le attività di redazione, gestione e custodia dei registri, archivi, elenchi e schedari, come di ogni altro metodo di raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati personali, attinente allo svolgimento delle attività istituzio-

⁽²⁶⁾ C. CARDIA, voce *Religione (libertà di)*, in *E.d.D.*, II aggiornamento, Milano, p. 919.

⁽²⁷⁾ La libertà di coscienza nel nostro ordinamento è istituito diretto a proteggere la libera formazione ed ogni lecita esplicazione del momento interiore dell'uomo, il libero atteggiarsi della coscienza nella Chiesa ha invece connotati del tutto peculiari, dovuti al particolare fine di questo ordinamento. A tale argomento è dedicata la parte finale delle presenti note.

⁽²⁸⁾ Le norme di diritto particolare della C.E.I. non vincolano gli istituti di vita consacrata che non sono soggetti all'autorità dell'ordinario diocesano, per tutto quanto riguarda la vita e il governo di tali istituti. D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e tutela dei dati personali*, Nota al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana « *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* » 20 ottobre 1999, in *Ius Ecclesiae*, XII-2, 2000, p. 603. Per alcune riflessioni in proposito v. § 3 delle presenti note.

nali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico.

La normativa ha interessato, infatti, tutti gli strumenti attraverso i quali si svolge il trattamento di tali informazioni, vincolando al segreto d'ufficio non solo colui al quale è conferito il governo dell'ente, ma ogni operatore che abbia accesso stabile ai dati raccolti dai soggetti summenzionati (art. 7).

L'intento di proteggere da ogni ingiusta lesione, il diritto alla riservatezza ed alla buona fama risulta nitidamente anche dalla previsione dell'obbligo del risarcimento del danno morale o materiale, a norma del can. 128, causato dal trattamento di dati personali illegittimamente acquisiti, conservati o utilizzati (art. 10 § 1), nonché dalla possibilità di punire con le pene di cui al can. 1390 §2 la lesione della fama causata dalla mancata osservanza delle disposizioni in esame, pena aggravata se il delitto comporta la violazione di un dovere d'ufficio (art. 10 § 3 e 4).

Ribadendo l'assoluta indipendenza e sovranità nel proprio ordine dello Stato e della Chiesa e fatte salve le disposizioni di natura pattizia sulle materie di comune interesse, la Chiesa cattolica italiana ha rivendicato con questo documento, la piena autonomia nell'organizzazione delle attività che comportino il trattamento dei dati personali, ove queste attengano allo svolgimento dei propri compiti istituzionali⁽²⁹⁾, in posizione quindi, di indipendenza dalla concorrente normativa statale civile e penale, a tutela sia della riservatezza che dell'onorabilità della persona.

Questo proposito traspare chiaramente nella diversa disciplina elaborata da un lato per i registri⁽³⁰⁾, per i quali si dispone che l'utilizzazione dei dati in essi contenuti è soggetta alle norme canoniche (art. 2 § 2), dall'altro per gli elenchi e gli schedari⁽³¹⁾, per i quali invece si stabilisce che l'uso dei dati personali in essi contenuti, è soggetto, alle specifiche leggi dello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (art. 4 § 5).

⁽²⁹⁾ D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e tutela dei dati personali*, cit., p. 600.

⁽³⁰⁾ Il registro è il volume nel quale sono annotati in successione cronologica l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale (art. 2 § 1).

⁽³¹⁾ Gli elenchi e gli schedari costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico (art. 4 § 1).

Diversità di disciplina dovuta alla diversa rilevanza che questi strumenti di gestione dei dati personali hanno nell'ordinamento canonico: è dalla stessa immagine della Chiesa come *popolo di Dio*, che si ricava l'importanza dei registri per la Chiesa cattolica, quindi si comprende la rivendicazione dell'assoluta libertà nella loro gestione, se « *i fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio* », (can. 204 § 1), il registro dei battezzati assolve al compito fondamentale di individuare coloro che costituiscono appunto il popolo di Dio, senza i quali non vi sarebbe chiesa; gli elenchi e gli schedari invece, oltre che i dati attinenti alle finalità istituzionali degli enti ecclesiastici, possono contenerne anche altri, collegati ad attività diverse da quelle di religione o di culto, ciò ne giustifica la sottoposizione alle leggi dello Stato, secondo quanto stabiliscono in proposito le norme patrizie.

La violazione dell'altrui intimità costituisce un atto di grave spregio della dignità umana, poiché ogni essere umano, credente o meno, ha il diritto (naturale) a che venga rispettata la parte più intima del suo essere, a questo scopo è diretta la previsione del *codex* contenuta nel can. 220 e il recente Decreto della C.E.I.

Ci sarebbe tuttavia da domandarsi se al fine della protezione del diritto alla buona fama ed alla intimità fosse richiesta, in conformità con gli apparenti intenti della Conferenza episcopale italiana, l'emanazione di una disciplina di diritto particolare, orientata a predisporre una tutela più accurata di quella offerta dal codice, come quella offerta dal Decreto.

In effetti, la dottrina che si è occupata di questo tema anteriormente alla promulgazione del documento in esame, aveva già dedotto dalle norme vigenti tutte le conseguenze teoriche e pratiche che il can. 220 ed altri, producono in ordine alla salvaguardia di queste situazioni giuridiche⁽³²⁾. Sembrerebbe, dunque, che già dalla disciplina prevista nel diritto canonico universale, potessero farsi di-

(32) Anzi, a queste conclusioni si era pervenuti già in relazione alla precedente codificazione, perché si è osservato che un attento esame delle norme del vecchio codice avrebbe rivelato il riconoscimento dei diritti e doveri oggi formalizzati nel titolo in esame (i cann. 208-223 prima ricordati), così, dal can. 2355 che puniva la lesione dell'altrui buona fama, si ricavava il dovere di rispettarla, come ora sancisce il can. 220. G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 203.

scendere la gran parte delle garanzie in concreto occorrenti, per la effettiva difesa della buona fama e della riservatezza.

Così ad esempio la tutela giudiziale dei diritti dei fedeli prevede che questi possano rivendicare e difendere presso il foro competente i diritti di cui sono titolari (can. 221 § 1)⁽³³⁾.

Certo la disciplina codicistica della buona fama e della riservatezza non è esaustiva, tanto è vero che attualmente rimane aperta la questione dei rimedi contro atti legislativi ipoteticamente lesivi dei diritti dei fedeli, come aperta rimane la questione delle conseguenze della mancata istituzione dei tribunali amministrativi diocesani o regionali.

Infine va ricordata l'inefficacia delle norme canoniche qualora autore dell'offesa alla buona fama o alla riservatezza (ma la questione si pone anche per gli altri diritti), sia un soggetto estraneo alla Chiesa cattolica, in tal caso, riesce estremamente difficile individuare strumenti di tutela da offrire al fedele ingiustamente leso nella sua sfera giuridica⁽³⁴⁾.

Si tratta di problemi che la C.E.I. non ha affrontato, in quanto non possono essere risolti da un atto normativo a livello di Chiesa particolare, ma che necessitano se mai di interventi di diritto universale. Si può ancora dubitare inoltre della possibilità di risolverli tutti anche da parte del legislatore supremo, in particolare è difficile ipotizzare il rimedio da offrire al fedele contro la violazione dei suoi diritti operata da un non battezzato.

Queste brevi riflessioni inducono a ritenere che il documento in esame, se certamente potrà aiutare i fedeli ad individuare soggetti, organi ed enti responsabili del trattamento dei dati personali, potrà, in questo senso, contribuire ad una più efficace protezione dei diritti della buona fama e della riservatezza.

Invece, gli aspetti relativi alla riparazione del danno causato con il comportamento illegittimo e delle sanzioni conseguenti (art. 10) non hanno ricevuto una migliore protezione di quella che era già

⁽³³⁾ La competenza spetta ai tribunali ecclesiastici ove l'autore della lesione sia un fedele, mentre se essa proviene da un atto amministrativo singolare il rimedio offerto dal diritto è quello del ricorso gerarchico, infine se l'atto proviene da un dicastero della Curia è possibile il ricorso alla *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica. Manca però, attualmente, uno strumento per reagire a violazioni di diritti causate da leggi o da decreti generali. R. CASTILLO LARA, *I doveri e i diritti dei christifideles*, cit., p. 320.

⁽³⁴⁾ A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele*, cit., p. 382.

enucleabile dal *codex*, limitandosi il Decreto a rinviare ai corrispondenti canoni richiamati nel testo.

Comunque, resta certamente comprensibile l'intento della Chiesa cattolica in Italia di offrire, dal canto suo, una disciplina in un settore, come quello della buona fama e della riservatezza, che rischia sempre più spesso compromissioni, attraverso una scorretta gestione delle banche dati⁽³⁵⁾.

3. *I limiti alla buona fama e alla riservatezza del fedele e del cittadino.*

Poiché il tema della buona fama e della riservatezza interessa sia l'ordinamento civile⁽³⁶⁾ che quello canonico (*res mixta*, avrebbero detto un tempo i canonisti), le norme della Chiesa cattolica e quelle dello Stato tornano a confrontarsi sul terreno concreto.

È questo il caso, ormai noto, dell'«ex fedele», che dopo aver maturato convinte asserzioni ateistiche, volendo *cancellare le tracce* della sua appartenenza confessionale, ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo dal registro dei battezzati, invocando a tale scopo la disciplina posta dallo Stato a tutela della *privacy*.

Dato che, nel provvedere sull'istanza, l'autorità ecclesiastica, sulla base dell'assunto che non è possibile cancellare un fatto realmente accaduto, si è limitata ad allegare la domanda stessa all'atto di battesimo, l'interessato, lamentando la violazione delle norme a tutela della riservatezza, ha successivamente investito della questione, gli organi dello Stato⁽³⁷⁾: dapprima l'Autorità garante per

(35) Non è certo da oggi, né solo in relazione alle banche dati che si pone la questione, sentita anche nell'ordinamento canonico, della protezione da accordare alla sfera intima dell'individuo, basti pensare all'Istruzione pastorale sugli strumenti di comunicazione sociale *Communio et progressio* del 23 maggio 1971, elaborata dalla Pontificia commissione per le comunicazioni sociali su disposizione del Concilio Vaticano II, nella quale si dichiara che il diritto d'informazione non può entrare in conflitto con altri diritti, come quello alla salvaguardia della vita privata, e quindi della vita intima della famiglia e degli individui. Cfr. in proposito, R. BACCARI, *La tutela della riservatezza nel diritto canonico*, in *Scritti minori*, t. I - diritto canonico, Bari, 1997, p. 279.

(36) Sulle origini della tutela della riservatezza nel diritto dello Stato, A. CERRI, voce *Riservatezza (diritto alla)*, III diritto costituzionale, in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1991.

(37) Si ricorda che le decisioni dell'autorità ecclesiastica e civili interpellate, sono

la protezione dei dati personali, che ha giudicato il ricorso infondato, ed infine l'autorità giudiziaria⁽³⁸⁾ che lo ha rigettato.

Alcuni aspetti, fra i tanti della vicenda degni di considerazione, meritano una qualche riflessione. Il primo concerne la disciplina dei registri di battesimo, rispetto ai quali, riconosciuti registri ufficiali della Chiesa cattolica, e destinati a documentare, secondo l'ordinamento canonico, non solo l'avvenimento di un fatto storico, l'avvenuta celebrazione del battesimo, ma anche l'acquisizione di uno *status* ontologico, inerente alla specifica missione salvifica della Chiesa, entrambe le autorità civili adite affermano in sostanza, che l'attività che questi sono destinati a documentare rientra nell'ordine indipendente e sovrano della Chiesa cattolica ai sensi dell'art. 7 Cost⁽³⁹⁾.

Allo stesso modo il Decreto ha confermato l'inammissibilità della domanda di cancellazione dai registri, dei dati riguardanti l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone, aggiungendo che tale richiesta dovrà essere annotata nel registro ed obbligherà il responsabile a non usare i dati relativi, senza la previa autorizzazione dell'ordinario diocesano (art. 2 § 9)⁽⁴⁰⁾.

intervenute, salvo la pronuncia del tribunale, prima dell'entrata in vigore nel 20 aprile 2000 del Decreto generale C.E.I. n. 1285/1999.

⁽³⁸⁾ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Parere 9 settembre 1999, TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA, sez. I, 29 maggio 2000, n. 3722, entrambi pubblicati in QDPE, 3/2000, p. 874 ss. Per approfondimenti sulla vicenda, S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante? A proposito delle pretese di «tutela» dai registri di battesimo*, in QDPE, 1/2000, p. 295-328, F.D. BUSNELLI, E. NAVARRETTA, *Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/1996 si confronta con la libertà religiosa*, in QDPE, 3/2000, p. 855-71. Alcune distinzioni fra l'istituto della riservatezza, e quelli dell'onore e della reputazione, sono operate da G. GIACOBBE, voce *Riservatezza*, (*diritto alla*), in *EdD*, XL, Milano, 1989, p. 1243-59.

⁽³⁹⁾ In proposito la dottrina si è domandata se tale giudizio vada o meno inteso come dichiarazione di un difetto di giurisdizione dell'autorità civile in questa materia, per la risposta negativa, F.D. BUSNELLI, E. NAVARRETTA, *Battesimo e nuova identità atea*, cit., p. 858-59. Per la considerazione secondo la quale si potrebbe trattare di un difetto di giurisdizione da intendersi in senso non assoluto, ma relativo, in quanto anche in tale ipotesi rimane ferma la legittimazione degli organi dello Stato di verificare nel caso concreto, se le norme confessionali procedano alla piena tutela dei diritti costituzionalmente garantiti e ad intervenire in caso contrario, S. BERLINGÒ, *Si può essere più garantisti del Garante*, cit., p. 314-18.

⁽⁴⁰⁾ Appunto in questo senso ha provveduto l'arciprete del Duomo d'Este, a fronte della richiesta di cancellazione del nominativo dal registro dei battezzati, nel caso ora ricordato, sebbene tale disposizione all'epoca non fosse ancora in vigore.

Altro aspetto di particolare rilievo è quello delle conseguenze sul piano concreto, apportate dalle modifiche operate dal D.L.vo n. 135/1999 «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici» alla legge n. 675/1996, nella parte in cui opera (art. 22 comma 1-*bis*) una eccezione alla regola generale, secondo la quale il trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose può avvenire solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante⁽⁴¹⁾, disponendo che tale norma «non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi od enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi al di fuori delle medesime confessioni». Tutto ciò a condizione che queste determinino *idonee garanzie* relativamente ai trattamenti effettuati.

Tale disposizione comporta particolari problemi interpretativi ed applicativi, giacché aver esentato il trattamento dei dati in questione dagli obblighi previsti in via generale, sulla base della previsione dell'impegno delle confessioni religiose di predisporre idonee garanzie, solleva, tra le altre⁽⁴²⁾, da un lato la questione dei criteri che queste dovranno adottare per soddisfare le esigenze di tutela dei dati personali, dall'altro quella di garantire ai cittadini un livello minimo uniforme delle guarentigie così apprestate.

In proposito, il Decreto più che un atto normativo destinato a rafforzare la disciplina esistente a protezione della posizione del sin-

(41) La tutela così stringente di questi dati sensibili si è imposta per la loro capacità di essere adoperati a fini discriminatori, in spregio del principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 Cost. N. COLAIANNI, *Banche dati e libertà religiosa*, in QDPE, 1/1994, p. 25.

(42) Sulla norma si appuntano sospetti di incostituzionalità, perché potrebbe ritenersi contrastante con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., per aver posto un regime differenziato del trattamento dei dati personali a seconda che questo sia effettuato da confessioni che abbiano o meno stipulato intese con lo Stato, D. MILANI, *Le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili*, in QDPE, 2/2000, p. 936. La disposizione, in ogni modo, appare frutto di un bilanciamento, fra la necessità di assicurare la tutela di questi dati sensibili e la libertà operativa delle confessioni religiose.

golo, sembra essenzialmente un atto volto a consentire la libertà di operare della confessione religiosa.

Nelle pagine precedenti si è visto, infatti, che in realtà, il sistema di garanzie ivi predisposte a tutela della buona fama e della riservatezza, oltre all'indubbio merito di una attenta regolamentazione delle attività finalizzate al trattamento dei dati, in realtà nulla ha innovato in ordine ai rimedi in concreto applicabili alla lesione illegittima dei diritti in questione, operando in proposito il mero rinvio alle norme vigenti nella Chiesa universale (art. 10).

Allora, sotto questo aspetto, sembra che il Decreto più che finalizzato a «garantire che l'acquisizione, conservazione ed utilizzazione dei dati relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolgano nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico» (art. 1), sia piuttosto diretto ad apprestare la serie di «idonee garanzie» imposte dallo Stato alle confessioni religiose che per poter procedere al trattamento dei dati personali, non vogliono essere sottoposte all'obbligo di ottenere il consenso scritto dell'interessato e la previa autorizzazione del Garante (art. 22 comma 1-*bis* legge n. 675/1996)⁽⁴³⁾.

Di rilievo è anche la questione del rapporto fra libertà di coscienza e quindi, libertà di ateismo e la libertà delle confessioni religiose, questione che a sua volta riflette il problema dei limiti all'esercizio dei diritti, che in questa materia possono porsi al fedele e al cittadino.

Nella libertà di coscienza trovano tutela sia il diritto di avere una fede religiosa, sia di cambiare la propria appartenenza confessionale, sia di non averne alcuna⁽⁴⁴⁾. Anche la libertà di ateismo nell'or-

⁽⁴³⁾ Senza con ciò voler dire che l'effetto della normativa non sia comunque stato quello di realizzare una migliore protezione della buona fama e riservatezza del singolo fedele.

In conclusione, questa recente normativa della C.E.I. sembra essere la risposta agli auspici manifestati dalla dottrina successivamente all'emanazione della legge n. 675/1996, che la Conferenza episcopale, intervenisse in materia di trattamento dei dati personali, per illustrare i termini della nuova disciplina e precisarne le modalità di applicazione nell'ambito dell'ordinamento ecclesiale. V. MARANO, *Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. Note sull'applicabilità della legge n. 675/1996 alla Chiesa cattolica*, in QDPE, 1/1998, p. 319-20.

⁽⁴⁴⁾ Possono distinguersi tre grandi impostazioni dottrinarie, sul fondamento costituzionale della libertà dell'ateismo: secondo la prima, anche l'ateismo, al pari della li-

dinamento italiano assurge a valore supremo da tutelare al pari degli altri diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost., in quanto l'uguaglianza davanti alla legge é garantita senza distinzione di religione dal successivo art. 3 Cost.

L'ateismo, dissociazione da ogni credenza di tipo religioso⁽⁴⁵⁾, pur nelle innumerevoli sfaccettature, dovute all'immensa varietà delle sue manifestazioni concrete⁽⁴⁶⁾, deve ritenersi un valore tutelato dalla Costituzione al pari della libertà religiosa. Naturalmente gli interventi che possono essere chiesti allo Stato dai portatori di queste due opzioni etiche, saranno accomunati nella comune base essenziale di garanzie e di tutele, ma risulteranno diversi per le distinte concrete esigenze che l'ateo e il credente possono avere nell'esercizio della propria libertà di coscienza.

Allora, fra valori ugualmente tutelati dalla Costituzione, si pone il problema della preferenza da accordare — in caso di conflitto fra contrapposti interessi — alle posizioni di chi rifiuta qualsiasi messaggio fideistico e di chi invece vi aderisce e se ne fa portatore.

In questo senso, il problema del rapporto fra ateismo e fede religiosa, o anche, fra ateismo e libertà delle confessioni religiose, si

bertà religiosa è protetto dall'art. 19 Cost., il quale costituisce il riferimento per la tutela di qualsiasi opinione e manifestazione in materia religiosa, soprattutto in quanto, molte volte è difficile disegnare un confine certo fra ateismo e religione, specialmente nei casi in cui questi orientamenti si danno tutta una serie di norme morali particolarmente ricche di significato religioso e qualora fosse anche possibile individuare tale confine, questo non assumerebbe rilievo giuridico. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1999, p. 176. Vi è poi la tesi di chi sostiene che questo movimento di pensiero sia garantito oltre che principalmente dall'art. 19 Cost. nel suo contenuto negativo, di libertà di non aderire ad alcuna religione, di non ascoltare alcuna propaganda, di non partecipare ad alcun culto, anche da una serie di altre disposizioni costituzionali, fra le quali l'art. 21 Cost. che garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e quelle che assicurano l'uguaglianza dei cittadini, (diritto di associazione, diritto di riunione, libertà d'insegnamento, ecc.). F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 1997, p. 179. Infine, la teoria che reputando insufficienti le disposizioni costituzionali a fondare la tutela dell'ateismo, a tale scopo invoca il ricorso ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, attraverso i quali ricavare un superiore canone di più generale garanzia dei singoli piani di autodeterminazione umana, tale dunque in questo modo, da coprire anche le forme d'impegno della vita dell'uomo non esplicitamente contemplate nella Costituzione, P. BELLINI, *L'ateismo nel sistema delle libertà fondamentali*, in QDPE, 1995, p. 96-97.

⁽⁴⁵⁾ P. BELLINI, *L'ateismo nel sistema delle libertà fondamentali*, cit., p. 85 ss.

⁽⁴⁶⁾ C. CARDIA, *Religione, ateismo, analisi giuridica*, in AA.VV. *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Milano, 1973, p. 1185.

traduce nel problema dei limiti ai diritti dell'ateo e del credente o del gruppo confessionale.

La questione della richiesta di cancellazione del proprio nominativo dal registro dei battezzati, come modo per difendere la propria riservatezza e rivendicare la corretta rappresentazione della propria identità, connotata dal rifiuto di aderire ad una concezione religiosa è appunto espressione di questi conflitti. I diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti, infatti, non sono per ciò stesso senza limiti.

Se è diritto inviolabile dell'ateo e del credente quello di non essere coartato nel formare interiormente e nel manifestare all'esterno, le proprie convinzioni, è anche diritto delle confessioni religiose di svolgere liberamente la propria attività.

Il proposito di cancellare i residui di una trascorsa appartenenza confessionale⁽⁴⁷⁾, eliminandone la prova esteriore in nome della difesa della propria riservatezza, giustamente, non ha trovato accoglimento presso le autorità statali interpellate.

Le esigenze di tutela della libertà di coscienza e della riservatezza del singolo, nel caso in esame, cedono il passo alla necessità di assicurare al gruppo-confessione religiosa, le condizioni per poter svolgere i propri compiti istituzionali⁽⁴⁸⁾.

Ove poi si rifletta sulla *ratio* che nell'ordinamento civile ed in quello canonico sovrintende alla protezione del diritto alla buona fama ed alla riservatezza, si può osservare che queste posizioni giuridiche appartenendo a due ordinamenti diversi, forse non sono del tutto coincidenti.

Brevemente, credo possa ritenersi che nell'ordinamento statale la tutela della riservatezza e della reputazione, esprima la scelta dell'ordinamento, di proteggere per esigenze di tipo relazionale, la personalità umana da illecite aggressioni. Nell'ordinamento canonico invece, il mero ambito relazionale sembra essere superato dalla neces-

⁽⁴⁷⁾ Secondo il can. 751 si definisce apostata il battezzato che ripudi totalmente la fede cristiana, il quale in tal modo cessa di appartenere alla comunità dei fedeli, in quanto, ai sensi del can. 1364 § 1 incorre nella scomunica *latae sententiae*, ovvero, per il fatto stesso di aver commesso il delitto.

⁽⁴⁸⁾ Sulle conseguenze negative a carico dell'autonomia delle confessioni religiose, derivanti dalla stretta applicazione della normativa a tutela della riservatezza, C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 181.

sità di difendere la dignità del fedele, al fine di consentirgli di operare al meglio la propria salvezza individuale.

Tuttavia, viene da chiedersi in che rapporto si ponga la necessità di tutelare l'intimità del singolo fedele con la *communio* che anima l'intera realtà ecclesiale.

In quanto, in alcuni casi, sembrerebbe che una previsione rigida di questo diritto, non si armonizzi pienamente con lo spirito di comunione che deve animare il *popolo di Dio*, ciò in particolare negli istituti religiosi, ove l'affermazione del diritto alla riservatezza non si mostra, forse, del tutto in accordo con i forti vincoli di comunione esistenti fra i membri degli istituti di perfezione⁽⁴⁹⁾.

Se i diritti dei fedeli hanno natura comunionale⁽⁵⁰⁾ e non sono assolutizzabili indipendentemente dalle esigenze della comunione⁽⁵¹⁾, si pone il problema di conciliare questa fondamentale dimensione della Chiesa, con la necessità di tutelare la sfera intima del singolo fedele.

Allora, nel popolo cristiano accanto alla *communio* (consistente nella coesione fra i fedeli, derivante da vincoli ontologici e dal possesso di beni comuni)⁽⁵²⁾ che impone una lettura della posizione giuridica del singolo che tenga conto della fondamentale unità del po-

(49) Si è visto che il diritto canonico universale sottrae dall'osservanza delle norme di diritto particolare gli istituti di vita consacrata che non siano soggetti all'autorità dell'ordinario diocesano, per ciò che concerne la vita e il governo di tali istituti; D. MOGAVERO, *Diritto alla buona fama e tutela dei dati personali*, cit., p. 603; la normativa in esame si applica dunque agli *enti necessari* o *di struttura*, ma non a quegli *enti di libertà*, costituiti dagli istituti religiosi di diritto pontificio o, secondo il can. 591 in altro modo sottratti al governo dell'ordinario del luogo. Tuttavia, in entrambi i casi, la tutela della riservatezza dei membri come dei candidati al noviziato in tali strutture, sembra in qualche modo discostarsi dalle esigenze della *communio*, che negli istituti religiosi si presenta con note ancor più chiare che in altri organismi della Chiesa. Per la distinzione degli enti della Chiesa in *enti di struttura*, in quanto connessi ai *munera gerarchici* ed *enti di libertà*, in quanto originanti da un momento associativo che non conosce il rapporto « autorità-obbedienza » ma quello « proposta-accettazione », A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà ed autonomia negli enti della Chiesa*, cit. p. 3 ss.

(50) C.J. ERRÁZURIZ M., *Sul rapporto tra comunione e diritto nella Chiesa*, in *Fidelium Iura*, 4/1994, p. 51, il quale precisa che i diritti dei fedeli non possono essere concepiti come delle pretese individualistiche contrapposte alla comunione e al principio gerarchico.

(51) C.J. ERRÁZURIZ M., *Sul rapporto tra comunione e diritto nella Chiesa*, cit., p. 52.

(52) J. FORNES, *Criteri di distinzione fra pubblico e privato nell'ordinamento canonico*, in *Persona y Derecho*, 1/1991, p. 55.

polo cristiano, va riconosciuta l'esistenza anche di un piano proprio e personale del singolo fedele.

In conclusione, bisogna forse ritenere che il diritto all'intimità, appartenga a quel livello della persona umana individuale ed incommunicabile, nel quale si collocano tutti quegli aspetti della vita ecclesiale della persona che «*manchino della dimensione comunitaria*»⁽⁵³⁾.

4. Conclusioni.

Il Decreto generale C.E.I. ha risposto a molti dubbi che la normativa a tutela della riservatezza poteva suscitare anteriormente alla sua promulgazione, ma altri, come si è tentato di mostrare, sono rimasti insoluti.

Certamente l'intento della Conferenza episcopale italiana risponde alla funzione della Chiesa come assemblea visibile che opera nella realtà terrena, che per la realizzazione dei suoi scopi spirituali necessita di mezzi umani⁽⁵⁴⁾, e dovendo vivere ed operare nel mondo ha cercato di soddisfare, con una propria disciplina, all'esigenza, già esaudita nella sfera secolare, di provvedere ad una più puntuale protezione di questi diritti.

Ma se questo è il fine da raggiungere, allora la tutela sostanziale della buona fama e della riservatezza, così come risultante dalle disposizioni contenute nel Decreto, poteva forse già farsi discendere dalle norme del diritto canonico universale.

È qui piuttosto, che sarebbe auspicabile un intervento legislativo, dato che sono le stesse norme vigenti a livello codicistico, come si è cercato di accennare nelle pagine precedenti (§ 2.2), a non offrire

⁽⁵³⁾ A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, cit., p. 53. L'A. sostiene, in relazione all'ambito di estensione dei diritti personali, che vi siano tre piani nella persona umana, fra i quali «*Un piano personale ed incommunicabile. È la sfera della responsabilità personalissima e irrinunciabile. In questo campo vanno compresi tutti quegli aspetti della vita ecclesiale della persona che mancano della dimensione comunitaria*»; come si può vedere, sebbene l'A. in questo passo non alluda esplicitamente alla intimità, penso tuttavia che sia questa una delle impostazioni che consenta di superare le note antitetiche che si delineano fra questa parte della vita del fedele e le esigenze della *communio*.

⁽⁵⁴⁾ La Chiesa cattolica non si pone come alternativa alle realtà terrene, ma vive nel mondo, cercando di contemperare le esigenze spirituali degli *homines viatores*, con quelle concrete della permanenza terrena. P. BELLINI, *Magistero conciliare e diritto ecclesiastico civile*, in *Libertà e dogma*, cit., 1984, p. 167.

sempre un'adeguata protezione dei diritti dei fedeli, compreso quello della buona fama e della riservatezza.

Va comunque riconosciuto che la C.E.I. ha certamente conseguito il risultato di una maggiore chiarezza in ordine alla individuazione dei soggetti, organi ed enti responsabili del trattamento dei dati personali, come in ordine alla regolamentazione delle attività di questi.

È questo verosimilmente il contenuto del Decreto, che potrà contribuire ad una più efficace protezione dei diritti alla buona fama e alla riservatezza.

Tuttavia l'applicazione di questa nuova normativa di diritto particolare potrà anche non impedire, come d'altronde è accaduto, nel caso prima esaminato, il sorgere di controversie collegate alla rivendicazione prima in ambito ecclesiale, poi in sede amministrativa e giudiziale avanti agli organi dello Stato, di pretesi diritti di riservatezza rispetto ai dati contenuti in registri ufficiali come quello dei battesimi.

Tale questione, se riguardata secondo le norme dell'ordinamento dello Stato, si ricollega a valori supremi costituzionalmente garantiti come la libertà religiosa e di coscienza, similmente, analizzata da un'ottica canonistica, va ricondotta all'importante tema della libertà religiosa nella Chiesa, che richiama il momento della volontaria accettazione del battesimo come porta della salvezza, il quale connota la Chiesa come società libera e volontaria⁽⁵⁵⁾.

Si potrebbe, infatti, pensare che la *suprema lex* della salvezza delle anime comporti la negazione della libertà religiosa nel suo significato di libertà di non credere.

Eppure, pur con i necessari adattamenti che il concetto «libertà religiosa» richiede nel diritto canonico, dovuti alla peculiare indole di questo sistema, la possibilità per l'uomo di non aderire al messaggio evangelico, è un'eventualità ammessa nel diritto della Chiesa.

(55) Un'autorevole dottrina, esaminando il nesso fra la libertà umana e doverosità morale ha esattamente posto in rilievo le questioni scaturenti dalla relazione fra la generale *vocatio ad Deum* propria di ogni battezzato e la libertà umana di fronte alla chiamata divina, mostrando come le stesse riflessioni si impongano anche rispetto ad un altro punto fondamentale della riflessione teologica e giuridica in questa materia, ossia il problema del rapporto fra la libertà di Dio nel concedere il dono di un carisma e la libertà dell'uomo nell'accettarlo. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà ed autonomia negli enti della Chiesa*, cit., p. 6-21.

Qui il fine comunitario e quello del singolo coincidono: la tensione verso il bene supremo deve guidare ogni atto umano, di conseguenza la vera libertà in senso cristiano è la «libertà dal peccato, come capacità di determinarsi liberamente per il bene»⁽⁵⁶⁾, per questo, pur se ammessa, la libertà di rifiutare e quindi anche di recedere dalla fede, si configura come «mera liceità»⁽⁵⁷⁾.

Fa da sfondo all'istituto della libertà religiosa nella Chiesa la visione secondo la quale, in merito, l'uomo, per la dignità impressagli dal Creatore non deve subire coercizioni psicologiche e sociali né sanzioni giuridiche⁽⁵⁸⁾: «La chiamata divina deve - per volontà di Dio stesso ammettere anche il rifiuto da parte della creatura», ciò a motivo della «superiore esigenza di rispettare nell'uomo quel riflesso della divinità che è la libertà del volere»⁽⁵⁹⁾.

ALESSIA VITALONE

⁽⁵⁶⁾ A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà ed autonomia negli enti della Chiesa*, cit., p. 16.

⁽⁵⁷⁾ A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà ed autonomia negli enti della Chiesa*, cit., p. 14.

⁽⁵⁸⁾ A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà ed autonomia negli enti della Chiesa*, cit., p. 15.

⁽⁵⁹⁾ A.M. PUNZI NICOLÒ, *Libertà ed autonomia negli enti della Chiesa*, cit., p. 21.